

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 51.

«Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle Associazioni professionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania.

Art. 2

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione professionale dei quadri artigiani, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla organizzazione di Convegni, Congressi Seminari di studio, nonché per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa artigiana campana singola o associata.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 sono annualmente ripartiti, tra le Associazioni di cui all'art. 1, nel modo seguente:

- a) per il 25% alle associazioni regionali proporzionalmente alla rappresentatività;
 - b) per il 75% alle rispettive organizzazioni provinciali in proporzione diretta al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell'artigianato.
-

Art. 4

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.

TITOLO II

Art. 5

La Giunta Regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con DLCP 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di associazioni professionali degli artigiani e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali quello dell'assistenza in genere a favore degli artigiani.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 40 milioni.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente art. 5 sono assegnati, agli enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai Registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

Art. 7

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1975, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni successivi, il Presidente della Giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Cap. 1896 Titolo I - Sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al Capitolo 1791 - Titolo I - Sezione XII, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Provvidenze a favore delle Associazioni professionali e dei loro Istituti di patronato».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi Capitoli di Bilancio.

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 giugno 1975

Cascetta